



N. 23-2019

In evidenza:

- ✓ ***Cause ostative: possesso di quote s.r.l***
- ✓ ***Le spese sanitarie rimborsate nel mod. 730***
- ✓ ***Società cooperative: i quadri del modello Redditi ed Irap 2019***
- ✓ ***ISA 2019: un caso pratico***
- ✓ ***Prestazioni professionali a "rischio non significativo"***
- ✓ ***Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri. Indicazioni operative***

Le uscite della settimana

PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA	3
LEGISLAZIONE E PRASSI	3
GIURISPRUDENZA	3
RIVISTA FISCAL FOCUS	5
FISCAL NEWS	5
CAUSA OSTATIVA: RAPPORTO PREVALENTE CON L'ATTUALE O EX DATORE DI LAVORO.....	5
CAUSE OSTATIVE: POSSESSO DI QUOTE S.R.L.	6
TRASFERIMENTO IN ITALIA DEI PENSIONATI ESTERI: DISPOSIZIONI ATTUATIVE	7
ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO.....	8
SPECIALE DICHIARAZIONI	10
LE SPESE SANITARIE RIMBORSATE NEL MOD. 730	10
FISCAL ADEMPIMENTO	11
SOCIETÀ COOPERATIVE: I QUADRI DEL MODELLO REDDITI ED IRAP 2019	11
ISA 2019: UN CASO PRATICO	12
FISCAL APPROFONDIMENTO	13
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A "RISCHIO NON SIGNIFICATIVO".....	13
I COMITATI DELLA CROCE ROSSA CAMBIANO VESTE: IL PASSAGGIO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	14
IL DILEMMA SULLA SOSPENSIONE FERIALE.....	16
FISCO E CONTABILITÀ	18
CASI PRATICI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT	18
FISCAL GIUSTIZIA E SENTENZE	19
ESPORTATORE ABITUALE: ANCHE IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE È POSSIBILE IL DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELL'IVA SE SI HANNO I REQUISITI.....	19
ACCERTAMENTO CON ADESIONE: DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI.	20
FISCAL CASI E QUESTIONI	21
DIVIDENDI DELIBERATI ANTE 2018 ED EROGATI POST 01.01.2018: NUOVA O VECCHIA TASSAZIONE?	21
ESPERTO RISPONDE	23
TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI. INDICAZIONI OPERATIVE	23
L'AGENDA DEL PROFESSIONISTA	25

Prassi e Giurisprudenza della settimana

Legislazione e Prassi

- ❖ [Operazioni in valuta estera: trattamento fiscale chiarito dal Fisco](#) – Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 57 del 07.06.2019
- ❖ [Sisma Centro Italia: chiarimenti per la fruizione delle agevolazioni](#) – Circolare MISE n. 243317 del 06.06.2019
- ❖ [“Il tuo ISA”: rilasciato il software per professionisti e imprese](#) – Agenzia delle entrate, rilascio software Isa, 10.06.2019
- ❖ [ISA, aperto il canale telematico per le richieste massive](#) – Agenzia delle entrate, aggiornamento software Isa, 11.06.2019
- ❖ [Regime forfait: requisiti per sindaci, revisori e ricercatori](#) – Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposte n. 183, 184, 186 dell’11.06.2019
- ❖ [Emissione note di variazione IVA: non consentiti riferimenti cumulativi](#) – Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 58 dell’11.06.2019
- ❖ [Effetti della trasformazione societaria sui requisiti “pex” di tipo soggettivo](#) – Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 185 dell’11.06.2019
- ❖ [Cooperative: detraibilità IVA e deducibilità acquisto carburante](#) - Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 189 del 12.06.2019
- ❖ [Ribaltamento ai consociati, dei costi e ricavi, conseguiti da un Consorzio per l’esecuzione di Lavori e Servizi](#) - Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 188 del 12.06.2019
- ❖ [Fondazioni e la deducibilità delle erogazioni liberali](#) - Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 187 del 12.06.2019
- ❖ [Fatture insolute: il recupero dell’Iva versata nel passaggio al Forfait](#) - Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 190 del 13.06.2019
- ❖ [Cessione crediti d’imposta nel consolidato fiscale](#) - Agenzia delle entrate, Istanze di interpello, Risposta n. 191 del 13.06.2019
- ❖ [Distributori automatici: promozione della compliance](#) – Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 195328 del 13.06.2019

Giurisprudenza

- ❖ [Fatture false. La sanzione alla S.r.l. non evita il processo all’amministratore](#) - Cassazione Penale, sentenza n. 25335 depositata il 7 giugno 2019
- ❖ [Registrazione telematica. Il Notaio risponde solo dell’imposta principale](#) - Cassazione Tributaria, sentenza n. 15450 pubblicata il 7 giugno 2019
- ❖ [Omessi versamenti per più mensilità. Causa di non punibilità](#) - Cassazione Penale, sentenza n. 25537 depositata il 10 giugno 2019
- ❖ [Omessi versamenti all’INPS. Le rate non escludono la punibilità](#) - Cassazione penale, sentenza n. 25730 depositata l’11 giugno 2019

- ❖ [Debiti sociali insoddisfatti. Azione di responsabilità](#) - Cassazione civile, ordinanza n. 15822 depositata il 12 giugno 2019
- ❖ [Evasione IVA. Costi effettivi non registrati](#) - Cassazione Penale, sentenza n. 26196 depositata il 13 giugno 2019

Rivista Fiscal Focus

Fiscal News

Fiscal News n. 91 del 10.06.2019

Causa ostativa: rapporto prevalente con l'attuale o ex datore di lavoro

Risposte dell'Agenzia delle Entrate: n. 161; n. 163; n. 170; n. 173; n. 179

A cura di **Alfonsina Pisano**

Premessa

Nel presente intervento analizzeremo le recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate relative alla causa ostativa al regime forfettario di cui alla lett. d-bis (mentre nella fiscal successiva analizzeremo le cause ostative di cui alla lett. d in prossima pubblicazione) nel caso di attività esercitata prevalentemente **nei confronti**:

- **di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;**
- **di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;**
- ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Causa ostativa: rapporto prevalente con l'attuale o ex datore di lavoro

Let. d-bis) c. 57 DL. 190/2014

Al fine di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, è previsto che **non possono avvalersi del regime forfettario** le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente **nei confronti**:

- **di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;**
- **di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;**
- ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

ATTENZIONE! - Sono **esclusi** i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Cause ostative: possesso di quote s.r.l.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate: n. 162; n. 169; n. 171; n. 181

A cura di **Alfonsina Pisano**

Premessa

Nella [Fiscal News n. 91](#) pubblicata in data 10.06.2019, sono state analizzate le cause ostative relativamente la lettera d-bis. L'Amministrazione Finanziaria chiarisce eventuali rapporti che potrebbero generare dubbi e esamina diverse variabili da escludere e/o prendere in considerazione per definire il perimetro ai fini dell'accesso o della permanenza al regime forfetario. Di contro nel presente documento si analizzano i punti salienti contenuti negli interpelli relativi alla causa ostativa al regime forfetario di cui **lett. d)**, nei casi di specie:

1. **del controllo**, diretto o indiretto della S.R.L osservata;
2. **della riconducibilità** di attività inerenti a diversi codici ATECO e di quelle svolte da esercenti di attività d'impresa, arti o professioni.

Causa ostativa: controllo S.r.l. e riconducibilità attività

DL. 190/2014, lett. d), c. 57

La lettera d) del comma 57 prevede che **non possono** applicare il regime forfetario:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Trasferimento in Italia dei pensionati esteri: disposizioni attuative

A cura di **Serena Pastore**

Premessa

Con il Provvedimento n° 167878 del 31/05/2019 è stata data attuazione al regime fiscale per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Di seguito un'analisi delle modalità di esercizio e revoca dell'opzione, l'interruzione degli effetti, la decadenza dal regime e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

Legge di Bilancio n° 145/2018

L'art. 1, commi 273-274, della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il nuovo articolo 24-ter del TUIR, il quale prevede:

- un nuovo regime di imposizione sostitutiva all'Irpef per le persone fisiche **percettori di pensione di fonti estera**
- nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 24-ter TUIR – Condizioni da rispettare
<ul style="list-style-type: none">• trasferimento della propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti
<ul style="list-style-type: none">• non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace

NOTA BENE - Tali soggetti possono **optare** per l'assoggettamento dei **redditi di qualunque categoria**:

- percepiti da **fonte estera o prodotti all'estero**
- a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Rimangono **inalterati i criteri di tassazione per i redditi di fonte italiana**.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Abbonamenti al trasporto pubblico

Detrazione Irpef 19%


A cura di **Serena Pastore**

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di incentivare l'utilizzo del "trasporto pubblico", ha introdotto due misure:

- detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l'**acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, anche se sostenuti per familiari a carico (lettera i-decies all'art. 15, c.1 del TUIR)
- l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 2, lett d- bis, TUIR)
 - ✓ delle **somme erogate/rimborsate** alla generalità/categorie di dipendenti dal datore di lavoro
 - ✓ delle **spese direttamente sostenute dal datore di lavoro**, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto/regolamento aziendale

per l'**acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale/regionale/interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico.**



Detrazione IRPEF

Tipologia di spese ammesse – chiarimenti Circ. n° 13/E

Abbonamento	Titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi , per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato (abbonamento mensile all'autobus o ferroviario che consenta di effettuare un numero illimitato di viaggi nel giorno, settimana, mese, anno, ecc.).
Detrazione	Per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Servizi di trasporto pubblico	Aventi ad oggetto trasporto di persone resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per l'acquisto:	
<ul style="list-style-type: none">• di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (es: i biglietti con durata 72 ore);• delle c.d. carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (es: le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei).	

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Speciale Dichiarazioni

Speciale Dichiarazioni n. 23 del 10.06.2019

Le spese sanitarie rimborsate nel mod. 730

Riepilogo con esempi

A cura di **Serena Pastore**

Premessa

Molto spesso i contribuenti decidono di versare premi a casse ed enti con fine assistenziale per ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Nel mod. 730 precompilato potrebbero non essere riportati i dati completi, in particolar modo nell'ipotesi di rimborso eseguito l'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Per questo motivo bisogna differenziare se i premi versati:

- Non siano agevolabili → le spese sanitarie rimborsate sono detraibili
- Siano agevolabili → le spese sanitarie rimborsate non sono detraibili

Premi non agevolabili

Circ. n°7/2018	Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.
Circ. n°7/2018	Si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: <ul style="list-style-type: none"> • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente; • a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2019.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Fiscal Adempimento

Fiscal Adempimento n. 26 del 10.06.2019

Società cooperative: i quadri del modello Redditi ed Irap 2019

A cura di Marco Baldin

Premessa

Come avviene per tutte le società di capitali, anche le società cooperative sono tenute ad utilizzare, per la determinazione del reddito dell'esercizio e per la quantificazione delle relative imposte, il Modello "Redditi - Società di capitali" ed il Modello "IRAP" da presentarsi esclusivamente in forma telematica.

Il modello relativo al periodo d'imposta 2018, rispetto a quello dell'anno precedente non presenta particolari novità, almeno in riferimento all'ambito cooperativo.

La base imponibile ed il conseguente carico fiscale da determinarsi ai fini reddituali ed IRAP non si discostano dalle modalità di calcolo degli esercizi passati e la novità di maggiore rilievo, in relazione agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2018, è rappresentata dall'introduzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA), destinati a sostituire i precedenti studi di settore. Attraverso i nuovi indicatori, l'Amministrazione Finanziaria intende verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale dei contribuenti, con possibilità di attribuire benefici di tipo premiale nelle situazioni di correttezza dei comportamenti fiscali.

Anche in relazione ai nuovi indici, in riferimento alle società cooperative, va evidenziata la presenza di specifiche clausole di esclusione, la cui attivazione deve essere segnalata tramite apposita indicazione nel quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi.

L'obiettivo del presente contributo risulta essere quello di fornire un'indicazione generale dei principali quadri del modello REDDITI 2019 ed IRAP 2019 in relazione all'attività delle società cooperative.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Fiscal Adempimento n. 27 del 14.06.2019

ISA 2019: un caso pratico

A cura dello **Studio K.F.B. S.T.P.**

Premessa

Nel presente contributo analizzeremo tutti i passaggi, dal download del software fino al calcolo dell'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale della Società a Responsabilità Limitata Alfa, ipotizzando che il codice attività sia quello relativo all'Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili" (codice ATECO 43.29.01) il cui ISA di riferimento è il modello AG75U.

ISA 2019: operazioni preliminari

Il download del software

Per la compilazione degli ISA 2019 la prima operazione da effettuare è l'installazione del software "il tuo ISA 2019" dal sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/sw+compilazione_isa+2019/indice+sw+compilazione+isa+2019.

NOTA BENE – Tale operazione non sarà necessaria qualora ci si avvalga di software gestionali/contabili che abbiano già implementato la procedura di calcolo.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento n. 28 del 11.06.2019

Prestazioni professionali a “rischio non significativo”

Linee guida CNDCEC: adeguata verifica della clientela

A cura di Marco Brugnolo

Premessa

L'adeguata verifica della clientela rappresenta il “cuore” del dispositivo antiriciclaggio/FDT approntato dal legislatore con il coinvolgimento dei professionisti dell'area giuridico-economica e dei relativi Consigli Nazionali, designati quali Organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007.

A questi ultimi, peraltro, è demandato il compito di elaborare le istruzioni operative per il corretto adempimento del menzionato obbligo normativo.

OSSERVA - A tal fine, il CNDCEC ha provveduto alla preventiva mappatura e classificazione delle prestazioni tipicamente svolte nell'ambito degli studi professionali dei propri iscritti; tale approccio ha consentito di classificare le medesime prestazioni in relazione al grado di rischio inerente e, di conseguenza, di delineare le modalità concrete con cui il professionista deve assolvere all'obbligo di adeguata verifica.

Nella Regola tecnica n. 2, approvata il 16/01/2019, viene definito quale “rischio inerente” quello “**proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti**”.

In via convenzionale, il rischio inerente, associato a ciascuna tipologia di prestazioni professionali, è graduato sulla base dei valori da 1 a 4 indicativi, su scala progressiva, di un rischio:

↘ non significativo;	↘ poco significativo;	↘ abbastanza significativo;	↘ molto significativo.
----------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, richiamando un parere espresso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria sulla bozza di Regole tecniche proposte dal medesimo Organismo di autoregolamentazione, ha espressamente chiarito che non esistono prestazioni professionali (per gli iscritti) con un livello di rischio riciclaggio/FDT pari a zero, ossia nullo.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

I Comitati della Croce Rossa cambiano veste: il passaggio a Organizzazioni di volontariato

Importante riorganizzazione amministrativa e fiscale in capo ai comitati della Croce Rossa Italiana

A cura di **Enrico Savio**

Premessa

La Croce Rossa Italiana è stata interessata, nell'ultimo quinquennio, da un importante processo di privatizzazione che ha visto, tra i vari interventi, la trasformazione dei comitati regionali, provinciali e locali in associazioni di diritto privato.

Con decorrenza 01 gennaio 2014 le articolazioni territoriali dell'ente pubblico Croce Rossa sono state quindi "ricostituite" in veste di associazioni di promozione sociale Onlus parziali con personalità giuridica ex lege (D.Lgs. 178/12). Con lo stesso provvedimento era stata inoltre decretata l'iscrizione delle unità di CRI di nuova costituzione nei registri territoriali delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/00.



Ciò premesso, per mano del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17 – CTS), la CRI è stata oggetto di ulteriore evoluzione mediante la trasformazione delle ex-articolazioni territoriali da Associazioni di promozione sociale a Organizzazioni di volontariato.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 178/12 dall'art. 99, comma 1, CTS e in attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. Runts), le CRI nella "nuova veste" sono migrate dai registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale a quelli dedicati alle organizzazioni di volontariato. Per effetto di questo, quindi, una volta istituito e operativo il Runts si verificherà la c.d. trasmissione diretta dagli attuali registri OdV alla sezione alle stesse dedicata del nuovo registro.

NOTA BENE – Come chiarito dal Ministero del Lavoro (Nota n. 14899 del 12/12/2018) e ripreso dalla CRI Nazionale (Circolare prot. n. 1224/U del 11/01/2019) la qualificazione dell'Associazione e dei Comitati CRI come organizzazioni di volontariato e la conseguente iscrizione nel Runts trae effetto "direttamente dalla legge speciale che disciplina l'Associazione e le attribuisce la qualifica di Odv" e non già, come per la generalità degli enti, del provvedimento dell'Amministrazione incaricata della tenuta del registro.

Derivando la qualificazione di Odv direttamente dalla legge e non essendo, quindi, possibile alcun margine di valutazione e discrezionalità da parte delle singole amministrazioni tenutarie dei registri, ciascuna regione (e provincia autonoma) dovranno tempestivamente riallineare "situazione di fatto e di diritto" aggiornando i registri delle Odv e cancellando le CRI da quelli delle APS (e questo anche in deroga alle previsioni di cui alla L. 266/91 essendo la disciplina speciale di cui al D.Lgs. 178/12 prevalente a quella generale del D.Lgs. 117/17).

ATTENZIONE! – Tuttavia, nel periodo transitorio, in attesa dell'operatività del Registro unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 così come previsto dall'art. 101, comma 2, CTS. Pertanto, per quanto riguarda la regolamentazione fiscale delle attività svolte, sotto il profilo Iva e II.DD. si dovrà ancora fare riferimento, in primo luogo alla L. 266/91 e al D.Lgs. 460/97.

Per consultare la versione integrale [clicca qui](#)

TORNA ALL'INIZIO

Il dilemma sulla sospensione feriale

"Gonfia" inutilmente il contenzioso

A cura di **Mimma Cocciufa e Tonino Morina**

Premessa

Cumulo sì, cumulo no, è questo il problema. Una volta sì, un'altra volta no. Si potrebbe così rappresentare il problema del cumulo tra sospensione feriale e sospensione a seguito di istanza di accertamento con adesione. La certezza del diritto non esiste più. Lo dimostrano alcune sorprendenti sentenze dei giudici tributari. Sentenze a sorpresa che arrivano anche da recenti sentenze della Cassazione, che in un caso hanno confermato il cumulo, in un altro caso lo hanno escluso.

OSSERVA - In questo modo, oltre ad alimentare le incertezze, la Cassazione tradisce sempre di più la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire << l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale >>.



Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei Supremi Giudici tra di loro palesemente contrastanti. Ne sono un esempio l'ordinanza della Cassazione **n. 5039, depositata il 21 febbraio 2019**, che ammette il cumulo delle due sospensioni, quella feriale e quella a seguito di istanza di accertamento con adesione, mentre la sentenza della Cassazione, **n. 7386, depositata il 15 marzo 2019**, esclude l'applicabilità del cumulo. A subirne le conseguenze sono i cittadini.

Per spiegare il "problema", occorre partire dalle regole generali.

Sospensione feriale dal 1° al 31 agosto

Il periodo di sospensione feriale, prima previsto dal 1° agosto al 15 settembre, in totale 46 giorni, **dal 2015** è stabilito **dal 1° al 31 agosto** (articolo 16, Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162).

La decorrenza del termine per il compimento di una determinata attività processuale si interrompe durante il periodo di sospensione e riprende a decorrere da questa;

il tempo trascorso prima della sospensione si somma con quello che ricomincia a trascorrere dopo.

La sospensione riguarda sia i termini in scadenza nel periodo di sospensione (**dal primo al 31 agosto**), sia i termini che scadono dopo; se il termine inizia a decorrere durante la sospensione feriale, l'inizio effettivo è differito al **1° settembre**.

Per consultare la versione integrale [clicca qui](#)

TORNA ALL'INIZIO

Fisco e Contabilità

Fisco & Contabilità n. 25 del 12.06.2019

Casi pratici di compilazione dei modelli Intrastat

A cura di **Marco Baldin**

Premessa

Secondo le previsioni dell'articolo 50, comma 6 del D.L. 331/1993 i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni Intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat, salvo particolari eccezioni.

Questi modelli devono essere presentati direttamente dal soggetto obbligato, salvo la possibilità di delegare un altro soggetto alla presentazione e spesso nascondono alcune insidie nella loro compilazione.

I modelli Intrastat

Operazioni oggetto di rilevazione

Cessioni di beni e servizi resi

Nei modelli devono essere riportate:

- le cessioni Intracomunitarie (modello INTRA-1 bis);
- le prestazioni di servizi "generici", di cui all'articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater).

Risultano essere oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello.

In ogni caso, non sono da rilevare nei modelli le prestazioni di servizi rese nei confronti di:
- soggetti passivi IVA, relative a servizi non "generici", ai sensi degli artt. 7-quater e 7-quinquies (ad esempio prestazioni di servizi su beni immobili, operazioni afferenti a ristorazione e catering, ecc.) del D.p.r. 633/1972;
- "privati consumatori";
- soggetti stabiliti al di fuori della UE, ancorché dotati di un numero di identificazione IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati della UE.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Fiscal Giustizia e Sentenze

Fiscal Giustizia & Sentenze n. 42 del 13.06.2019

Esportatore abituale: anche in assenza di dichiarazione è possibile il diritto alla sospensione dell'IVA se si hanno i requisiti

A cura di Federico Gavioli

Premessa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14190, del 24 maggio 2019, nel respingere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente esportatore abituale ha diritto alla sospensione IVA anche se non ha presentato la dichiarazione; è importante che lo stesso contribuente dimostri di possedere i requisiti essenziali di esportatore abituale richiesti dalla normativa vigente.

L'esportatore abituale

Il termine plafond nel sistema dell'IVA viene comunemente utilizzato per definire il limite entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti e importazioni senza l'applicazione dell'IVA (secondo comma, dell'art. 8, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, integrato dal D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983, successivamente modificato).

Il beneficio consiste nella possibilità per l'esportatore abituale "di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, nei limiti del plafond disponibile".

OSSERVA - Nell'ordinamento nazionale il beneficio concesso agli esportatori abituali di poter effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni senza applicazione dell'IVA risponde alla concreta esigenza di evitare che questi soggetti, effettuando - per una rilevante parte della loro attività - operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA, risultino penalizzati, finanziariamente, all'atto della liquidazione periodica dell'imposta. In tale sede, infatti, in relazione agli acquisti per i quali sia stata assolta o addebitata in via di rivalsa l'IVA a monte (ed esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta), non essendoci a valle il relativo incasso di imposta (in quanto vengono realizzate operazioni non imponibili), "emergerebbe un'eccedenza IVA detraibile, il cui recupero, anche attraverso il rimborso, non sarebbe stato del tutto immediato, pur solo limitandosi alla necessaria tempistica fisiologica per poterlo erogare".

In ordine alla qualifica di esportatore abituale la normativa tributaria specifica che con tale termine deve intendersi il soggetto che nel corso dell'anno solare precedente, ovvero dei dodici mesi precedenti, abbia registrato cessioni all'esportazione (di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare dei corrispettivi superiore al 10% del volume d'affari.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Accertamento con adesione: decorrenza della sospensione dei termini.

A cura di Paola Mauro

Premessa

La pronuncia in esame riguarda il procedimento di accertamento con adesione, che, come noto, è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, disciplinato dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Per quanto è qui d'interesse, si segnala quanto segue.

Iniziativa dell'Ufficio

La procedura di accertamento con adesione può essere attivata dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o dopo un controllo eseguito tramite accesso, ispezione o verifica.

Il contribuente può ricevere dall'Ufficio un **invito a comparire**, al fine di tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima della notifica di un avviso di accertamento.

Nell'invito a comparire si trovano indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

D.lgs. 218 del 1997

Art. 5. Avvio del procedimento

«1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)».

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire, non potrà in seguito ricorrere al regime premiale per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Fiscal Casi e Questioni

Fiscal Casi & Questioni n. 22 del 14.06.2019

Dividendi deliberati ante 2018 ed erogati post 01.01.2018: nuova o vecchia tassazione?

RM 56/E/2018

A cura della Redazione Fiscal Focus

Domanda

Alfa SRL eroga nel 2019 gli utili 2016 la cui delibera di distribuzione era stata adottata nel 2017. Per i dividendi da partecipazioni qualificate corrisposti a persone fisiche non imprenditori è necessario applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26%?

Risposta

La risposta è negativa.

Da un punto di vista normativo, la Legge di Bilancio 2018 (c. da 999 a 1006, L. 205/2017) ha disposto:

- l'equiparazione tra **partecipazioni qualificate e non qualificate**
- con l'assoggettamento a **ritenuta d'imposta del 26% da parte della società** degli **utili in qualunque forma corrisposti** a persone fisiche residenti in relazione:
 - a **partecipazioni qualificate e non qualificate**
 - non relativi all'impresa.

Le modifiche normative in commento:

- trovano applicazione in via generale per **i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018**.
- Si prevede un regime transitorio in base al quale la vecchia disciplina (concorso parziale alla formazione del reddito IRPEF) continua a trovare applicazione per gli **utili derivanti da partecipazioni qualificate**
 - **prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017**
 - la cui **distribuzione** sia **deliberata dal 1/01/2018 ed entro il 31/12/2022**.

Facendo riferimento al **dato letterale della norma**, si arriverebbe alla conclusione che nel caso proposto:

- trovi applicazione la nuova disciplina con l'applicazione della ritenuta secca del 26%, in luogo del concorso "parziale" al reddito del socio persona fisica non imprenditore;
- diversamente, ove la delibera di distribuzione fosse stata adottata **post 01/01/2018** avrebbe trovato applicazione il regime transitorio. Trattandosi di **partecipazioni qualificate** i dividendi concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all'aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell'utile.

Si tratterebbe, in sostanza, di un'applicazione letterale della norma non coerente da un punto di vista logico-sistematico.

Per tali ragioni, con la Risoluzione 56/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:	
➤ ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022"	➤ sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione,
il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017 .	

OSSERVA - Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene **che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.**

Pertanto, in riferimento al caso di specie, troverà applicazione il regime transitorio e i **dividendi concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale**; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all'aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell'utile.

In particolare, il soggetto percettore persona fisica non imprenditore tasserà i dividendi percepiti facendoli concorrere alla determinazione della base imponibile Irpef nella misura del 49,72% (trattandosi di utili 2016).

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Esperto Risponde...

Esperto Risponde n. 22 del 11.06.2019

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri. Indicazioni operative

A cura di **Andrea Amantea**

1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Soggetti obbligati

...? In via generale, quali sono i soggetti interessati dalle previsioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 127/2015?

... Sono interessate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, le attività di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, Decreto Iva.

In particolare:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 (decreto Iva);
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

2. La decorrenza dell'obbligo in funzione del volume d'affari

...? La decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è legata al volume d'affari; nello specifico è necessario fare riferimento ad un volume d'affari previsionale 2019 o si considera quello conseguito nel 2018?

... Il volume d'affari da considerare è quello 2018; in particolare, il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro annui. E' da precisare che, dal punto di vista strettamente operativo, il nuovo obbligo sostituisce:

- la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale resta comunque possibile su base volontaria);
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima attuato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

3. L'individuazione del volume d'affari complessivo

...? Ai fini dell'individuazione del volume d'affari si considerano solo le attività al dettaglio o anche quelle svolte all'ingrosso?

... Per rispondere al suo quesito è necessario richiamare quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 47/2019; in tale sede è stato messo in evidenza come, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. [...]».

In termini pratici, ai fini della decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi si deve considerare il volume d'affari complessivo e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

4. Attività iniziata nel 2019 e decorrenza dell'obbligo

...? Al netto di quanto detto al quesito precedente, per le attività iniziate nel 2019, ai fini della verifica della decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° luglio 2018 è necessario fare riferimento ad un volume d'affari previsionale?

... La risposta è negativa; per le attività iniziate nel 2019 l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020. In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

[Per consultare la versione integrale clicca qui](#)

[TORNA ALL'INIZIO](#)

L'agenda del professionista

DATA	ADEMPIMENTI
Lunedì 17 giugno	IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura
	IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – RegISTRAZIONI contabili
Lunedì 17 giugno	CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute
	ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute
	ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute
	SOSTITUTI D'IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte
	➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
	➤ Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.
	➤ Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
	➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
	➤ Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
	➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
➤ Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.	
➤ Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.	
➤ Versamento addizionali regionale e comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.	
➤ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione ➤ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione ➤ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione ➤ Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni ➤ Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
	Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività
	INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute
	IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
	BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili)
	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute
	IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle assicurazioni
	IVA – Liquidazione e versamento mensile
	IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)
	IVA – Versamento IV rata Iva annuale
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Versamento Iva
	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento
	RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva
	RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)
	FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva
	CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva
	IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento
	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento
	Versamento acconto IMU
	Versamento acconto Tasi
Giovedì 20 giugno	Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale
	Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
Martedì 25 giugno	IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili